

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICHIESTA DI

EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

PER: L'Ins. **DAVI' MARIA GRAZIA** nata a Paternò (CT) il 24/12/1978 e residente in Camporotondo Etneo (CT) Via L. Capuana n. 21/B (Cod. Fisc.: DVAMGR78T64G371R), elettivamente domiciliata in Catania, Via Cavaliere n. 3/C Catania presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

IN FATTO

L'Ins. Maria Grazia Davi è una docente di Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

È titolare di cattedra presso l'I.C. “ A. Anzani” di Monza ma per il corrente anno scolastico 2018/19 presta servizio presso l'I.C. “Fontanarossa” di Catania in forza di un provvedimento di assegnazione temporanea (cfr Doc. 1 ns produzione).

Poiché la Sig.ra Davi vuole ottenere il trasferimento della sede di titolarità dalla provincia di Monza a quella di Catania (provincia in cui abita unitamente al



proprio convivente more uxorio ed al loro figlio di appena 4 anni), presentava la domanda (cfr Doc. 2 ns produzione) prevista dal CCNI Mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (cfr Doc. 3 ns produzione) e dall'ordinanza ministeriale (Cfr Doc. 4 ns produzione) che ne costituisce atto consequenziale, per partecipare alle operazioni di mobilità al fine di individuare la propria sede di servizio per il prossimo anno scolastico.

Tuttavia, **il CCNI non prevede la possibilità di valutare il servizio pre – ruolo se prestato in istituti paritari** (cfr allegato 2 del CCNI e note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ns produzione).

Addirittura, proprio **nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ricomprese nell'allegato 2 del CCNI** citato, è espressamente disposto che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”**.

Ritenendo illegittime le disposizioni del CCNI, l'istante al momento della presentazione telematica della domanda di mobilità allegava una dichiarazione in cui indicava il servizio prestato nelle scuole paritarie di cui chiedeva il riconoscimento (cfr Doc. 2 ns produzione).

Tuttavia, il sistema informatico dell'Amministrazione Scolastica comunicava che il punteggio attribuito a seguito della valutazione della domanda di mobilità era pari ad appena 40 punti (cfr Doc. 5 ns produzione), poiché non riconosceva alcun valore all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie.

Invero, l'Ins. Davì, prima di essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I.U.R., ha insegnato per 6 anni (dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2013/2014) come docente presso l'Istituto Paritario “ Sacro Cuore” di Giarre (CT) riconosciuto come istituto paritario con



Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 35 del 5/02/2002 (cfr Doc. 6 ns produzione);

Se l'Amministrazione Scolastica, come invero avrebbe dovuto, avesse valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie (equiparandolo a quello svolto presso le scuole statali) invece di considerarlo tamquam non esset, l'istante avrebbe ottenuto il riconoscimento di ulteriori 36 punti (6 punti x 6 anni) nella domanda di mobilità.

La ricorrente proponeva immediato reclamo amministrativo avverso la mancata valutazione del servizio svolto nelle scuole ma l'Amministrazione rispondeva confermando il minore punteggio (cfr Doc 8 ns produzione).

Conseguentemente dall'ingiusto mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, l'istante rischia di patire anche un danno grave ed irreparabile, onde è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.

IN DIRITTO

I) ILLEGITTIMITA' DEL CCNI – DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE.

La Legge 62/2000 all'art. 1 ha espressamente previsto che le scuole paritarie costituiscono unitamente a quelle statali il sistema scolastico nazionale.

Come conseguenza, la normativa, anche regolamentare, del settore ha stabilito rigide prescrizioni ai fini della concessione della parità agli istituti privati (per esempio i docenti devono essere muniti di specifica abilitazione all'insegnamento ed il rapporto di lavoro deve essere conforme ai contratti collettivi di settore).

Infine, con l'**art. 2, comma II del D.L. 255/2001** è stato stabilito che **il**



servizio prestato nelle scuole statali e quello prestato nelle scuole paritarie debba essere valutato nella stessa misura.

Alla luce di tutto ciò, non è dato comprendere come sia possibile che in sede di mobilità l'Amministrazione non voglia riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie!

Peraltro, già dal 2002, con la sentenza n. 1102/2002 emessa dal Consiglio di Stato, anche la Giustizia amministrativa ha riconosciuto che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (cfr Consiglio di Stato sentenza n. 1102/2002).

Privo di pregio, a parere di questa difesa, è il tentativo da parte dell'Amministrazione di giustificare il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie poiché asseritamente non valutabile ai fini della carriera.

Infatti, le norme per la valutazione del servizio ai fini degli effetti della carriera sono stabilite dall'art. 485 del D.Lgs 297/94 (secondo cui, agli effetti della carriera, è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole pareggiate e parificate).

Anzitutto rileviamo che eventuali norme incompatibili con la legge posteriore e, cioè con il D.L. 255/2001 (che stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali) sono tacitamente abrogate (e, pertanto, il servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali).

Ma, soprattutto, rileviamo che il sistema scolastico del 1994 ormai non esiste più, essendo stato completamente riformato.



Non esistono più le scuole parificate e/o pareggiate citate dal D.Lgs 297/94 essendo state sostituite dalle scuole paritarie!

Il D.L 250/05, all'art. 1 bis, ha stabilito, infatti, che le scuole non statali previste proprio dal detto D.Lgs 297/94 si dividono in due sole categorie: paritarie o non paritarie!

Ed è proprio perché le vecchie scuole parificate e pareggiate ora sono e si chiamano scuole paritarie che **la Ragioneria Generale dello Stato** (cioè l'organo preposto alla valutazione dei servizi prestati agli effetti della carriera) con nota del 4/8/2010 – cfr Doc. 9 ns produzione – **ha precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie continua ad essere valutabile “ ai fini sia giuridici che economici nella misura indicata” dal D.Lgs 297/94!**

Quindi, non ci possono essere dubbi sul fatto che il servizio prestato dalla ricorrente presso scuole paritarie debba essere riconosciuto per **due motivi:**

I) Perché il D.L. 255/2001 stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali, onde i contratti e gli atti amministrativi che escludono tale equiparazione sono illegittimi poiché in contrasto con la detta legge;

II) Perché – come peraltro confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato – non è vero che il servizio prestato nelle scuole paritarie non sia riconoscibile ai fini della carriera.

Piace precisare, infine, che codesto On.le Tribunale di Catania – Sezione Lavoro con le sentenze n. 5112/2017 G.U. Dott.ssa Di Gesu e n. 1541/2018 G.U. Pres. Dott.ssa Renda ha accertato il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità.

Alla luce delle norme di Legge indicate e dell'orientamento giurisprudenziale



richiamato ed ormai consolidatosi, nessun dubbio può sussistere sul fatto che ai fini della mobilità il servizio prestato nelle scuole paritarie debba essere riconosciuto nella medesima misura con cui è riconosciuto quello prestato nelle scuole statali.

Logica conseguenza di ciò è che l'istante ha diritto a vedersi riconosciuti ulteriori 36 punti per il servizio prestato come docente nelle scuole paritarie e sopra analiticamente indicato.

II) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - PERICULUM IN MORA.

L'Amministrazione Scolastica riconosce alla ricorrente nella domanda di mobilità interprovinciale un punteggio pari a 40 punti (cfr punteggio notificato dall'Amministrazione Scolastica Doc. 5 ns produzione).

Se, come invero dovrebbe, l'Amministrazione riconoscesse anche il servizio svolto dall'istante nelle scuole paritarie allora si dovrebbero aggiungere altri 36 punti (sostanzialmente **il punteggio raddoppierebbe** passando da 40 a 76).

Il mancato riconoscimento di tale servizio, pertanto, comporta una massiccia diminuzione del giusto punteggio cui la ricorrente ha diritto e rischia di **pregiudicare irreparabilmente il diritto della istante ad ottenere il definitivo trasferimento in Sicilia.**

Il pregiudizio è anche imminente poiché a norma dell'art. 2 dell'Ordinanza dell'8/3/2019 (cfr Doc. 4 ns produzione) **il M.I.U.R. pubblicherà i movimenti il 20/6/2019!**



Conseguentemente, solo una pronuncia cautelare da parte di codesta Giustizia potrebbe impedire che la ricorrente patisca il prospettato danno irreparabile.

Infatti, l'istante rischia di essere trasferita in luoghi lontanissimi da Catania e di dover conseguentemente recidere ogni legame familiare con il proprio convivente more uxorio che, essendo un commerciante (cfr Docc. 10 e 11 ns produzione), non potrebbe assolutamente trasferirsi a Monza (pena la chiusura dell'attività).

Il prezzo maggiore di tutto ciò, inoltre, sarebbe pagato dal figlio della coppia (cfr Doc. 12 ns produzione).

Il piccolo Francesco Trovato, nato a Catania il 22/5/2015, infatti, ad appena 4 anni sarebbe posto dinanzi ad una alterativa crudele:

O rimanere a Camporotondo Etneo **privo della mamma per almeno 10 interminabili mesi.**

Oppure seguire la mamma e venire **privato del papà** e degli altri familiari.

Ad oggi, almeno a quanto risulta al sottoscritto difensore, nessun Tribunale d'Italia in casi analoghi ha permesso che ciò potesse accadere.

Il Tribunale di Catania (cfr Ordinanze cautelari Tribunale di Catania – Sezione Lavoro del 28/09/2017 G.U. Dott.ssa Resta e del 18/07/2018 G.U. Dott. Tripi), il Tribunale di Caltagirone, poi quello di Milano ed ancora quello di Napoli (cfr Ordinanze Doc. 13 ns produzione) **hanno tutti accolto le domande cautelari delle madri che, a causa dell'errato mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, vedevano notevolmente ridotto il proprio punteggio e rischiavano di subire un**



trasferimento ingiusto!

I detti Tribunali non hanno mai consentito che le madri potessero essere poste dinanzi al dilemma famiglia o lavoro.

Infatti, **la ricorrente rischia di vedere compromesse l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.**

Pertanto, il danno prospettato andrebbe ad intaccare non solo diritti patrimoniali ma, soprattutto, **diritti personali** (anche di terzi come le figlie ed il marito) **che come tali non sono suscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.**

Peraltro **è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste il periculum in mora in materia di mobilità allorquando vi sia un pregiudizio "alla vita familiare e di relazione, non risarcibile per equivalente"** (cfr Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ordinanze cautelari del 28/09/2017 e del 18/07/2018, Tribunale di Caltagirone ordinanza cautelare dell'11/7/2016, Tribunale di Milano ordinanza cautelare del 20/7/2016, Tribunale di Napoli ordinanza cautelare 31/8/2016 Doc. 13 ns produzione).

Pertanto, si confida nell'accoglimento dell'invocata tutela cautelare.

Ciò premesso,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

Nella fase cautelare:



1) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di valutare nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di attribuire alla ricorrente ulteriori 36 punti nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 ed in quelle successive.

Nella fase di merito:

1) Dichiarare il diritto della Ins. Maria Grazia Davì al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali;

2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a riconoscere nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore ad attribuire alla ricorrente ulteriori 36 punti nella graduatoria per la



mobilità per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti;

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione della istante.

Si producono: 1) Provvedimento di assegnazione temporanea della ricorrente; 2) Domanda di mobilità presentata con relativi allegati; 3) CCNI Mobilità 2019/20 – 2021/22; 4) Ordinanza Ministeriale 8/03/2019 5) Punteggio attribuito alla domanda di mobilità; 6) Certificati di servizio scuola paritaria; 7) Reclamo amministrativo; 8) Risposta dell'Amministrazione; 9) Nota Ragioneria Generale dello Stato del 4/8/2010; 10) Certificato di stato di famiglia; 11) Visura CCIAA; 12) Certificato di ascita del figlio della ricorrente; 13) Ordinanze cautelari del Tribunale di Catania, del Tribunale Caltagirone, del Tribunale di Milano e del Tribunale di Napoli.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

